

UMBERTO LAFFI

OSSERVAZIONI SUL TESTO DELL'INIZIO DEL CAPITOLO <LXIX>
DELLA LEX IRNITANA, ALLA LUCE DI UN NUOVO FRAMMENTO DELLA
LEX VILLONENSIS

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 103 (1994) 147–153

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

OSSERVAZIONI SUL TESTO DELL'INIZIO DEL CAPITOLO <LXIX>
DELLA LEX IRNITANA, ALLA LUCE DI UN NUOVO FRAMMENTO
DELLA LEX VILLONENSIS

Le recente riedizione della *lex Irnitana*, curata, insieme con la riedizione di altri frammenti di leggi municipali d'età imperiale, da Francesca Lamberti nel volume "*Tabulae Irnitanae*". *Municipalità e "ius Romanorum"* (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", VI), Napoli, 1993, mi offre l'opportunità di richiamare l'attenzione degli studiosi sul testo dell'inizio del capitolo <LXIX>, che presenta problemi esegetici di particolare difficoltà.

I

Conviene in primo luogo presentare la trascrizione diplomatica del testo, che riproduciamo dal volume di F.Fernández Gómez e M.del Amo y de la Hera, *La lex Irnitana y su contexto arqueológico*, Sevilla 1990, p. 91 (con foto a fronte):

R. DE IVDICIO. PECVNIAE.COMMVNIS

- 10 QVOD.MVNICIPIVM.MVNICIPI.FLAVI.IRNITANI.NOMINE. PETETVR.AB EO.QVI
EIVS.MVNICIPI.MVNICIPES.INCOLAEVE.ERIT.QVOD.VE.CVM.EO.AGETVR.QVOD
PLVRIS.HS.D.SIT.NEQVE.TANTI.SIT.VT.DE.EO.SI.PRIVATIM.AGERETVR.IBI.INVITO
ALTER.VTRO.ACTIO.NON.ESSET.ET.IIS.QVO.CVM.AGETVR.IBI.AGI.NOLET.DE
EO.DECVRIONVM.CONSCRIPTORVMVE.COGNITIO.IVDICATIO.LITISQVE.AESTV
15 MATIO.ESTO.

La Lamberti accetta e riproduce per questa sezione del capitolo il testo critico dell'*editio princeps* del González,¹ tranne che ella si serve di segni diacritici differenti: la doppia parentesi tonda (()) è usata per indicare lettere scritte per errore dall'incisore, mentre nell'*editio princeps* è usata in questo caso la parentesi graffa { }; l'asterisco * * è usato per indicare lettere sostituite dall'editore a lettere erroneamente presenti sul bronzo, mentre nell'*editio princeps* è usata in questo caso la parentesi quadra []. Con questa avvertenza riportiamo il testo dell'edizione della Lamberti (che non si discosta, ripeto, da quello del González):

R(ubrica). De iudicio pecuniae communis.

- 10 *Quod municip((i))um municipi Flavi Irnitani nomine petetur ab eo, qui
eius municipi munic*ep*s incola((e))re erit, quodve cum eo agetur, quod*

¹ J.González, *The Lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law*, JRS 76,1986,147-243, con due appendici di M.Crawford, che è anche l'autore della traduzione inglese del testo della *lex*.

*pluris HS (sestertium) Ð-(quingentorum) sit neque tanti sit ut de eo, si
privatim ageretur, ibi invito
alterutro actio non esset, et<s>i is, quocum agetur, ibi agi nolet, de
eo decurionum conscriptorumve cognitio iudicatio litisque aestu-
15 matio esto.*

Riportiamo anche la traduzione della stessa Lamberti:

"Rubrica. Il giudizio sui fondi della collettività.

Qualsiasi cosa venga richiesta, in giudizio, in nome dei *municipes* del municipio Flavio Irnitano, ad un soggetto che sia *municeps* o incola di codesto municipio, e per qualsiasi bene si agisca nei confronti di costui - di valore superiore ai 500 sesterzi ma non di tale entità che, se si fosse trattato di una controversia privata, il processo non avrebbe potuto svolgersi nel municipio contro la volontà di una delle parti-, anche se il convenuto non vorrà che si agisca nel municipio, decurioni e *conscripti* abbiano competenza su tale controversia, diritto di giudicare e di fissarne l'entità della condanna".

Nulla da ridire sugli emendamenti introdotti dagli editori alle linee 10-11: tali correzioni sono giustificate ed anzi rese necessarie dalla presenza di evidenti errori materiali del redattore o dell'incisore. Il testo ristabilito è pienamente accettabile.

Non mi sembra invece che sia giustificato l'emendamento introdotto alla lin. 13 *et<s>i is*.² Opportunamente questo emendamento non trova accoglienza nell'edizione di A. e J. d'Ors, *Lex Irnitana (Texto bilingüe)*, Santiago de Compostela 1988, che però è imprecisa per altri versi.³ Nessuna lettera è stata omessa davanti a *IIS*. La locuzione *ET IIS* sta per *ET IS*: *IIS* rappresenta una variante grafica di *IS*, nominativo singolare. *IIS* per *IS* si ritrova, senza andar tanto lontano, nello stesso capitolo alla lin. 25: *IIS QVI AGET*, ed inoltre, ad es., in <LXXII>,15; <LXXXV>,32; <LXXXVII>,51. La restituzione di una concessiva introdotta da *et<s>i* laddove il bronzo non giustifica interventi di sorta snatura il senso dell'intero periodo. Dal punto di vista sintattico, la proposizione *et iis* (= *is*), che fa seguito ad una serie di clausole condizionali ed è con queste coordinata, deve essere intesa anch'essa come una subordinata condizionale parallela alle precedenti: ***quod...petetur...quodve agetur quod...sit neque...sit...et is...nolet***. Lo stesso schema sintattico si ripresenta nel cap. <LXXXIV>, linn. 3-6. ***quae res ...[er]it, neque ea res ...facta sit fiatve aut...praeiudicium futurum erit***.⁴ La congiunzione copulativa *et* seguita dal futuro del cap. <LXIX> corrisponde alla disgiuntiva *aut* seguita dal futuro del cap.

² Tale emendamento è accolto dagli editori dell' "Année Épigraphique" (1986,333), ed è riproposto dallo stesso González nella sua riedizione della *lex Irnitana*, in *Bronces jurídicos romanos de Andalucía*, Sevilla 1990,51-99.

³ Per rimanere nello stretto ambito del testo citato, va detto che gli editori non segnalano le correzioni introdotte alle linee 10-11.

⁴ Sulla struttura del capitolo <LXXXIV> della *lex Irnitana*, vd. ora W.D.Lebek, *La Lex Latini di Domiziano (Lex Irnitana): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86*, in *ZPE* 97,1993,164-172.

<LXXXIV>: il valore condizionale della proposizione introdotta da *aut* è bene inteso dal Crawford, che traduce "provided that".⁵

É utile a questo punto presentare una nostra traduzione del brano in esame, fondata sul testo così come è trádito:

"Rubrica. Riguardo al giudizio su fondi della comunità.

Ciò che in nome dei *municipes* del municipio Flavio Irnitano sarà richiesto in giudizio ad uno che sarà *municeps* o *incola* di questo municipio o ciò per cui si agirà nei confronti di costui, che sia di valore superiore a 500 sesterzi e non sia di valore tale che su ciò, se si agisse privatamente, l'azione non avrebbe luogo in sede locale contro la volontà di una delle due parti, e colui nei confronti del quale si agirà non vorrà che si agisca in sede locale, su ciò sia competenza dei decurioni o *conscripti* indagare, giudicare e fissare l'ammontare della condanna."

La struttura sintattica del periodo è chiara. Ma in questo contesto *nolet* non dà senso. In miei precedenti contributi proponevo un emendamento, sul quale dovremo ritornare nel seguito dell'esposizione.

II

Queste considerazioni era possibile fare sino a poco tempo fa sulla base del solo testo della *lex Irnitana*. Un frammento dello stesso capitolo dello statuto di un altro municipio della Betica (*lex municipii Villonensis*), reso noto agli studiosi nel 1991 dal Fernández,⁶ fa chiarezza su alcuni importanti punti, ma nello stesso tempo solleva nuovi problemi. Come si è detto, anche i frammenti della *lex municipii Villonensis*, così come altri frammenti di altre leggi municipali d'età imperiale, sono riediti dalla Lamberti (pp. 379-382). Riprendiamo da questa riedizione della *lex municipii Villonensis* la parte del capitolo che riguarda più direttamente i punti la cui interpretazione è in discussione. Occorre però avvertire che per la ricostruzione delle prime linee del capitolo, la Lamberti non ha potuto tener conto di un frammentino, apparentemente ignoto allo stesso Fernández, che è stato pubblicato ed utilizzato da J.González nella sua più recente edizione della *lex Villonensis* (vd. J.González, *Lex Villonensis*, in Habis 23,1992,97-119, part. p.108, nr.12, fig.IX).⁷ Questo frammentino restituisce le lettere finali, oltre che delle linee 20-21 (= linn. 21-22

⁵ Avevo già svolto queste considerazioni, respingendo l'emendamento *et<s>i is*, in miei precedenti contributi: U.Laffi, *I limiti della competenza giurisdizionale dei magistrati locali*, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, edit. por J.González y J. Arce (Anexos de "Archivo Español de Arqueología", 9), Madrid 1988,141-156 (vd. in part. 156, n.49); Id., *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, in *Estudios sobre Urso, Colonia Iulia Genetiva*, ed. J.González, Sevilla 1989,23-40 (vd. in part. 34-35), riprodotto, con qualche piccolo aggiornamento, in *Rend. Accad. Lincei, Ser. VIII, Cl. Sc. mor., stor. e filol.*, 44,1989,73-86 (vd. in part. 85).

⁶ F.Fernández Gómez, *Nuevos fragmentos de leyes municipales y otros bronceos epigráficos de la Bética en el Museo Arqueológico de Sevilla*, ZPE 86,1991,121-136, part. 125.

⁷ Il González ignora a sua volta il frammento pubblicato dal Fernández.

dell'ed. González), corrispondenti alle due ultime linee del cap. <LXVIII> della *lex Irnitana*, delle linee 23-26 (= linn. 24-27 dell'ed. González), corrispondenti alle linn. 10-12 del cap. <LXIX> della *lex Irnitana*. Esso conferma anche, per le linee che ci interessano del nostro capitolo, gli "a capo" supposti dagli editori. Nel riprodurre qui di seguito il testo della Lamberti, terremo quindi conto di questo nuovo apporto, evidenziando mediante sottolineatura, e ponendo fuori delle parentesi quadre, le lettere che ci sono restituite dal nuovo frammentino della *lex Villonensis*.

(LXIX) [R. De iudicio pecuniae communis.
 Quod municip((i))um municipi Flavi Villonen]sis no-
 [mine petetur ab eo, qui eius municipi] muni-
 25 [ceps incolave erit,⁸ quodve cum eo] agetur,
 [quod pl]uris HS D sit n[eque tanti sit ut] de eo,
 [si priv]atim ageretur, i[bi invito alterutro ac-
 tio] non esset, et <si> is qu[ocum agetur, ibi
 agi] n*ol*et, de eo decurion[um conscriptorumve
 30 cognitio iu]dicatio lit[isque aestumatio esto].⁹

Come si vede, alla lin. 28 si legge *et is*. Questa lettura è confermata inequivocabilmente dalla fotografia che il Fernández ha messo gentilmente a mia disposizione e che qui riproduco (vd. tavola nr. XIIIc).¹⁰ Ciò comprova che nel passo corrispondente della *lex Irnitana* la locuzione *ET IIS* è integra ed è da interpretare nel senso da noi sostenuto: *IIS* è una variante grafica di *IS*, nominativo singolare. L'integrazione *et<s>i is* nella *lex Irnitana*, che mi era apparsa già in sé insostenibile, e quella ancor più arbitraria *et <si> is*, che è ora proposta dalla Lamberti nella *lex Villonensis*, devono essere eliminate da ogni futura edizione o riedizione critica, non avendo il minimo fondamento. Si intende che le

⁸ Non riesco a comprendere sulla base di quale criterio o indizio la Lamberti immagini che, all'interno di una sezione del testo che non ci è pervenuta ed è quindi totalmente integrata, in un punto figurasse lo stesso errore presente nella *lex Irnitana*: *municip((i))um* (lin. 23), mentre in un altro punto l'espressione che nella *lex Irnitana* appare corrotta vi figurasse senza mende: *muni/ceps incolave* (lin. 24-25). Mi sembrerebbe metodologicamente più corretta l'adozione di un criterio ecdotico uniforme: in mancanza di prove in contrario, l'editore non dovrebbe proporre l'esistenza di errori, da emendare, all'interno del testo che egli stesso restituisce.

⁹ Anche un frammento di un'altra legge proveniente dalla Betica, che il Fernández suppone si trattasse di un modello ad uso dei copisti (i dati relativi all'ammontare del valore della controversia sono in bianco), restituisce spezzoni del testo del capitolo in esame, che però non comprendono i punti controversi. Riproduciamo, per la parte che ci interessa, la trascrizione del Fernández, *Nuevos fragmentos*, 126, su cui si fonda l'edizione della Lamberti (p. 388):

R. 69 R. De iudicio pecuniae communis.
 (10) Qvod mvnicipvm...plvr]IS H-S-. (vac.) SINT NEQVE LATINI
 SIT [vt de eo,...
 (12) ...ivdicatio litis]QVE AESTVMATIO ESTO, etc.

E' curiosa la lezione LATINI (senza senso), al posto di TANTI.

¹⁰ Nella fotografia appare chiaramente che la I di IS è un *I longum*.

interpretazioni basate sull'accettazione di questa integrazione cadono automaticamente: il *nolet* non è inserito in una clausola concessiva. Su questo mi premeva innanzitutto richiamare l'attenzione.

Sul punto più controverso, invece, il nuovo frammento non solo non consente di far luce, ma anzi introduce ulteriori complicazioni. Il Fernández così trascrive il testo:

.....ET IS, QV[ocvm agetvr, ibi
agi] NET DE EO DECVRION[vm etc.

In realtà si tratta di una lettura imprecisa: il bronzo non ha NET, integrabile in NET, ma NSET, come risulta chiaramente dalla fotografia. Per un ulteriore scrupolo il Fernández ha, su mia preghiera, ricontrollato il bronzo, confermando la lettura NSET. Si deve constatare che il testo della *lex Irnitana* e quello della *lex Villonensis*, che pure solitamente coincidono *verbatim* e qualche volta anche negli errori,¹¹ in questo punto non coincidono.¹² Né sembra possibile, se non si vuole cadere in una *petitio principii*, interpretare NSET come una corruttela per NOLET, nel qual caso il testo dovrebbe essere presentato, secondo l'uso dei segni diacritici prediletto dalla Lamberti, in questo modo: *n<o>* l*et* ovvero *n*o*<l>et* (e non *n*ol*et*, ma il punto non è questo). Questo nucleo di lettere rappresenta la parte finale di un'altra voce verbale. Viene da pensare a [ce]NSET. Ma, a parte il fatto che ci si aspetterebbe semmai un futuro, corrispondente al futuro della *lex Irnitana*, l'uso del verbo *censere* non sarebbe appropriato per indicare, in positivo o in negativo, la volontà di una delle parti processuali circa la scelta del foro. In questi casi le fonti e la stessa *lex Irnitana* usano i verbi *velle* o *nolle*; per indicare l'accordo delle parti troviamo usati anche i verbi *consentire* e *convenire*.¹³ Confesso che non riesco a trovare una soluzione soddisfacente. Ma ad ogni buon conto ritengo non inutile proporre la mia edizione del passo in esame della *lex Villonensis*.

<LXIX> [R(ubrica). De iudicio pecuniae communis.
Quod municipum municipi Flavi Villonen]sis no-
[mine petetur ab eo, qui eius municipi] muni-
[ceps incolave erit, quodve cum eo] agetur,
[quod pl]uris HS Ð- sit n[ecque tanti sit ut] de eo,
[si priv]atim ageretur, i[bi invito alterutro ac-
tio] non esset, et is qu[ocum agetur, ibi

¹¹ Alcune coincidenze in errore: AEQVE per EAQVE (*Irn.* <LXIV>, 29 = *Vill.*, 64, (30)); PECVNIAM per PECVNIA (*Irn.* <LXIV>, 45 = *Vill.*, 64, (44)); EIIVSVE (ma nella *lex Irnitana* non è da escludere EIVSVE) per EISVE (*Irn.*, <LXX>, 42 = *Vill.*, 70, (42)).

¹² Ovviamente hanno un valore diverso le pure varianti grafiche, le oscillazioni nell'uso e nello scioglimento delle abbreviazioni, gli errori materiali di trascrizione; su tutto ciò, vd. González, Habis 1992, 116-119.

¹³ K.-H. Ziegler, *Kompetenzvereinbarungen im römischen Zivilprozessrecht*, in *Festschrift Kaser*, München 1976, 557-575, a cui si aggiungano le testimonianze della *lex Irnitana* (si rinvia al *Lessico*, nell'edizione della Lamberti, ss. vv.).

agi ---]NSET, de eo decurion[um conscriptorumve
cognitio iu]dicatio lit[isque aestumatio esto].

III

Ritorniamo ora alla *lex Irnitana*. Resta il problema dell'interpretazione, in sé, della clausola condizionale *et iis (= is)*, *quocum agetur, ibi agi nolet*. L'avverbio *ibi*, che ricorre anche nella linea precedente, significa, come è costante nell'uso della *lex Irnitana*, la sede locale, il municipio. *Ibi agi* significa che l'azione giudiziaria si svolge in sede locale, nel municipio, non dinanzi al tribunale del governatore o a Roma. Quando si dice del convenuto che non vuole *ibi agi* si deve quindi intendere che egli, chiamato in giudizio dinanzi ad un tribunale locale, oppone l'eccezione declinatoria del foro, preferendo farsi giudicare da un'istanza superiore, esterna al municipio. Né si può pensare, perché contrario ad ogni uso, che con la locuzione *ibi agi nolet* si voglia significare che il convenuto non accetti di farsi giudicare da un tribunale locale ordinario, con giudici tratti dalle liste ufficiali, nel qual caso lo statuto municipale prevederebbe la devoluzione ad un altro organo giudicante, ma pur sempre nell'ambito locale, appunto il consiglio dei decurioni (ovvero un collegio scelto nel suo seno). La contrapposizione, ripeto, non è tra un tribunale locale ed un altro tribunale locale, ma tra un tribunale locale ed un tribunale esterno. Stando così le cose, mi ripropongo e ripropongo agli studiosi la stessa domanda: è sensato che tra le condizioni che rendevano possibile la celebrazione del *iudicium pecuniae communis* dinanzi al consiglio dei decurioni, in sede locale, il legislatore ponesse, oltre a quella che il valore della lite fosse compreso tra un minimo ed un massimo, anche quella che il convenuto non volesse che il processo si svolgesse in sede locale? Evidentemente, no. Né riesco a comprendere come A. e J. d'Ors siano potuti arrivare alla traduzione: "que sea por más de 500 sesteracios y por menos de aquella cantidad por la que, si el juicio fuera privado, no habría acción si el demandado se niega a aceptarla allí". Questa traduzione, per la parte che riguarda la clausola in esame ed il suo inserimento nella struttura del periodo, sembra prescindere dal testo trådito, che pure gli autori accettano senza emendamenti.¹⁴ Nei miei precedenti contributi (vd. n. 5) avevo supposto che la minuta da cui copiava l'incisore del testo irnitano portasse VOLET e non NOLET ed avevo anche tentato di spiegare come da VOLET fosse possibile paleograficamente passare a NOLET.¹⁵ Quando formulavo questa

¹⁴ Analoga è l'interpretazione proposta da Rosa Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre el crimen de residuis a la luz de la legislación municipal*, RIDA, 3 Série, 37,1990,317: "una cantidad no tan alta que si el juicio fuera privado no habría acción de uno contra otro si éste contra quien se demanda no quiere ser demandado allí". Ma mi riesce ancora più difficile comprendere come sia possibile arrivare a questa interpretazione accettando, come fa la Mentxaka, l'emendamento *et<s>i is* dell'edizione del González. Non si occupa di questo specifico problema esegetico José María Ribas Alba, *La naturaleza jurídica del iudicium pecuniae communis (Cap. 69 de la lex Irnitana)*, *ibid.* 335-345.

¹⁵ Per questo avevo proposto di correggere *nolet* in [*v*]olet. Ma sia chiaro: la lettura NOLET è sicura, e io stesso l'avevo affermato a chiare lettere nei miei precedenti contributi. Non posso quindi esimermi dal

ipotesi, che, a mio giudizio, avrebbe restituito senso logico alla frase, non si disponeva che del testo della *lex Irnitana*. Il nuovo frammento della *lex Villonensis* sopra considerato sembra ora smentire che il testo originario, il "modello", da cui sono ricavati i due statuti avesse VOLET. Nello stesso tempo però convalida i dubbi sul NOLET: è un fatto che il NOLET della *lex Irnitana* non trova riscontro nel passo corrispondente della *lex Villonensis*. Se poi qualcuno volesse credere, con la Lamberti (pp. 201-261, part. 237), che ogni singola *lex municipii* fosse redatta a Roma *ex novo*, sulla base dei materiali legislativi a disposizione della cancelleria imperiale, la divergenza tra la *lex Irnitana* e la *lex Villonensis* potrebbe essere fatta risalire alla fase dell'elaborazione dei due statuti. Ma anche ammesso (epperò non concesso) che fosse così, i problemi non cambierebbero: sarebbero semplicemente trasferiti ad una fase anteriore. Come *extrema ratio* si potrebbe essere tentati di pensare anche ad un'interpolazione: si potrebbe cioè ritenere che la frase incriminata fosse una notazione del redattore, introdotta poi nel testo e malamente raccordata con quanto precede, per significare, a guisa di glossa all'espressione *invito alterutro*, che soprattutto il diniego del convenuto sarebbe stato determinante se si fosse trattato di una controversia privata. Ma come si giustificerebbe in questo caso l'uso del futuro? E dovremmo inoltre supporre, per essere consequenti, che tale interpolazione figurasse già nel "modello" e che sia stata recepita nei diversi esemplari non senza modifiche.


Come si vede, i nodi da sciogliere restano aggrovigliati: che cosa vuol dire *et...nolet* nella *lex Irnitana*; che cosa vuol dire *et...[---]NSET* nella *lex Villonensis*; perchè i due statuti, per il resto coincidenti *verbatim* e qualche volta anche nell'errore, su questo punto non coincidono. Concludiamo provvisoriamente con un *non liquet*, nella speranza che qualche nuovo frammento o qualche nuova proposta esegetica che risponda insieme a questi tre quesiti ci apporti nuova luce, con meno ombre.

Pisa

Umberto Laffi

muovere un piccolo appunto alla Lamberti, che così presenta nel suo apparato critico la mia proposta: "*et is...volet LAFFI*". Sarebbe stato conforme ai principi dell'acribia ecdotica includere la *v* di *volet* fra due asterischi, in conformità con il sistema di segni diacritici adottato dalla studiosa nella sua edizione. Si trattava infatti, ripeto, di una proposta di correzione del testo, non di una mia lettura.

Giacché siamo in argomento, colgo l'occasione per fare un'altra precisazione. Non ho mai sostenuto - ciò che mi attribuisce la Lamberti, p. 125 - che fosse il senato locale a designare i *recuperatores* che ho supposto potessero essere competenti a giudicare le controversie *de pecunia communi* di valore superiore al limite dei 1000 sesterzi.



Lex Villonensis (cap. <LXIX>), neues Fragment